



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

146/24

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

Dott.ssa Donatella Scandurra Consigliere

Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

Dott. Antonio Palazzo Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello iscritta al n. 60.036/R.G., proposta da xx
(C.F. xx), rappresentata e difesa dall'Avv. Andreoni Pierpaolo, con
domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c.
pierpaolo.andreoni@pec.ordineavvocativasto.it e domici-
lio fisico eletto a
Roma, in Corso D'Italia n. 29, presso lo studio dell'Avv. Sarcì Filippo:
appellante

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del
legale rappresentante in carica, difeso dagli Avv.ti Carcavallo Lidia, Patteri
Antonella, Giannico Giuseppina e Preden Sergio, con i quali elettivamente
domicilia a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura
centrale dell'Ente: appellato

avverso e per l'annullamento/riforma/revoca

della **sentenza n. 27/2022**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, pubblicata il 22 marzo 2022.

Visti: l'appello della parte privata, gli scritti in resistenza della parte pubblica, gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 12 aprile 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Di Maro Giuseppina, data per letta la relazione del Cons.omite Giovanni, uditi gli Avv.ti Sarcì Filippo, su delega orale dell'Avv. Andreoni Pierpaolo, per xx, e Carcavallo Lidia, per l'INPS.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per l'Abruzzo ha rigettato, con il carico delle spese di lite liquidate in € 1.000,00 in favore dell'INPS, la domanda proposta dalla Sig.ra xx tesa ad avversare il provvedimento di sospensione dell'erogazione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione diretta in godimento dal 1° settembre 1993.

La sig.ra xx è titolare di due pensioni: una di reversibilità, decorrente dal 22 agosto 1988, sulla quale è corrisposta l'indennità integrativa speciale in misura intera, e l'altra diretta, sulla quale detta indennità non è applicata. Conseguentemente, ha adito il giudice monocratico per l'Abruzzo al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale anche sul secondo trattamento. Con sent. n. 675/2005, la Sezione giurisdizionale con sede a L'Aquila ha accolto il ricorso e l'Istituto previdenziale, attesa la provvisoria esecutività della decisione e nelle more del giudizio d'appello proposto, ha liquidato gli arretrati (per € 116.038,59) e provveduto a ricalcolare le pensioni in godimento. Con sent. n. 459/2012, la Sezione

seconda giurisdizionale centrale d'appello, aderendo al pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, ha accolto il gravame dell'INPS e, per l'effetto, ha statuito *"che la sig.ra xx non ha diritto all'indennità integrativa speciale su ambedue le pensioni in godimento, ma solo all'indennità in misura intera su una pensione e all'eventuale integrazione necessaria per raggiungere l'importo del trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS) sull'altra"*. L'INPS ha ricalcolato, pertanto, le pensioni e ha chiesto alla sig.ra xx la restituzione (in unica soluzione o, in alternativa, mediante una ritenuta nella misura del quinto del trattamento pensionistico complessivo) di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata in appello. Di talché, la pensionata si è rivolta nuovamente alla Corte regionale giurisdizionale per l'Abruzzo, al fine di far *"dichiarare l'illegittimità e, comunque l'infondatezza del provvedimento di sospensione della corresponsione dell'I.I.S. in misura piena (...) con il rimborso della stessa oltre accessori (...)"*.

II. La sentenza n. **27/2022** ha disatteso la domanda poiché la *"questione della non spettanza dell'I.I.S. (...) è stata esaminata e risolta dalla pronuncia n. 459/2012 della Sezione seconda centrale d'appello di questa Corte e non può, dunque, essere messa in discussione in questa sede. Inoltre, le somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata in appello, costituiscono (...) indebito che deve necessariamente formare oggetto di recupero (...), essendo venuto meno il titolo che aveva dato fondamento alle erogazioni stesse (...)"*, senza che possa avere un qualche rilievo nella circostanza l'affidamento della pensionata e con inapplicabilità dei principi fissati nella sent. n. 2/2012/QM delle Sezioni riunite.

III. Della sentenza si grava la Sig.ra xx che lamenta:

“1) Erronea interpretazione (...) delle norme applicate in materia di affidamento (...). Rileva che “trattandosi di pensioni, e più in generale di prestazione assistenziale, esiste una specifica normativa di settore, che sancisce l’irripetibilità delle somme pur erroneamente versate, purché non vi sia stato dolo dell’interessato”, in ipotesi insussistente. Invoca, a tal riguardo, la sent. n. 2/2012/QM delle SS.RR. Da ultimo, rileva che le spese di lite “potevano essere compensate stante la particolarità del giudizio, l’età della ricorrente e la fondatezza delle argomentazioni addotte”.

IV. All’impugnativa resiste l’INPS, costituitosi con memoria difensiva versata nel fascicolo *on-line* il 6 marzo 2024, che conclude per il suo rigetto *“con ogni conseguente provvedimento”*. Osserva che, in specie, *“l’obbligo restitutorio è (...) un normale effetto del venir meno, ex tunc, della pronuncia di prime cure, che affermava, erroneamente, la spettanza alla pensionata delle somme poi versate dall’ente. E tale obbligo è implicito nella stessa pronuncia di accoglimento dell’appello, stante il disposto del citato art. 336, co. 2 c.p.c., che esprime un principio di diritto (...) secondo cui la riforma o la cassazione (della sentenza, n.d.r.) estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”*.

V. Alla pubblica udienza odierna, i procuratori delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] La questione in scrutinio, impingente sulla possibilità di attribuire rilievo allo stato soggettivo della buona fede e dell’affidamento della percipiente, ai fini del trattenimento di somme erogate dall’Amministrazione previdenziale in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello, è palesemente infondata.

Mette conto rilevare che l'obbligo restitutorio costituisce un normale effetto del venir meno, *ex tunc*, della pronuncia di prime cure (sent. 675/2005), che ha affermato, ma infondatamente, come affermato dalla successiva sent. 459/2012 della Sezione seconda giurisdizionale d'appello, che ha riformato la prima decisione sulla base dell'assoluto pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, la spettanza delle somme poi versate dall'INPS. A tal riguardo l'art. 186, co. 2 c.g.c., non diversamente da quanto previsto dall'art. 336, co. 2 c.p.c., dispone che *"La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata"*: si tratta del c.d. effetto espansivo esterno, che opera in relazione a più provvedimenti, uno dei quali dipendente dall'altro. Invero, si ha dipendenza quando un provvedimento si fonda sulla decisione contenuta in un altro ed è questo il caso delle sentenze esecutive (Cass. 30389/2019). Detto effetto riguarda, quindi, il rapporto tra la sentenza esecutiva e gli atti di esecuzione realizzati in forza della stessa. Difatti, con la pubblicazione della sentenza di riforma viene meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. 10124/2009, 26171/2006, Trib. Roma 14175/2014, Trib. Di Frosinone 940/2021). Su tali basi, il Collegio ritiene di dover confermare la giurisprudenza coesa della Corte dei conti (Sez. III d'app. 106/2014, 242/2014, 171/2018, Sez. II 443/2013, Sez. I d'app. 621/2014, 463/2015) che ritiene insussistenti, in tali fattispecie, i presupposti per l'applicazione dei principi di buona fede e di affidamento in tema di inesigibilità dell'indebito pensionistico, di cui alla

sent. n. 2/2012/QM delle Sezioni riunite, proprio perché il diritto agli emolumenti è stato riconosciuto con sentenza di primo grado (la n. 675/2005 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo), in quanto tale esecutiva ma non definitiva e, perciò, soggetta a gravame di controparte nei termini di legge. L'interessata, pertanto, non poteva ignorare che l'Istituto previdenziale soccombente avrebbe potuto - come di fatto avvenuto - impugnare detta sentenza, ancora *sub iudice*, per ottenere una diversa statuizione. Invero, con la sentenza n. 459/2012, la Sezione seconda d'appello ha accolto il gravame e statuito che la sig.ra xx *"non ha diritto all'indennità integrativa speciale su ambedue le pensioni in godimento ma solo all'indennità in misura intera su una pensione e all'eventuale integrazione necessaria per raggiungere l'importo del trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS) sull'altra"*. Di talché, non è consentito attribuire rilievo a particolari stati soggettivi che, in altre circostanze, escluderebbero la *repetitio indebiti*, qualora sia innegabile, come nella specie, la possibile rescindibilità del titolo e la conseguente provvisorietà degli effetti favorevoli discendenti dall'esito della lite in prime cure. Del resto, una diversa statuizione priverebbe di valenza la decisione di secondo grado, pur favorevole all'Ente previdenziale, ponendosi in contrasto con l'art. 24 della Carta fondamentale e con il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, che impone che il processo consenta a chi vi ricorre di garantire, in caso di accoglimento, l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza.

Non è luogo a provvedere per le spese di giustizia, attesa la loro sostanziale gratuità. Le spese di lite, di rappresentanza e difesa in giudizio,

stante la palese infondatezza del gravame, seguono invece la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, ex art. 31, co. 1 c.g.c., in favore dell'INPS e a carico dell'appellante, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, rigetta l'appello iscritto al n. **60.036/R.G.** e, per l'effetto, conferma la sent. n. 27/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo.

Nulla per le spese di giustizia. Le spese di lite, da porre a carico dell'appellante soccombente, si liquidano, in favore dell'INPS, in € **1.000,00** (euro mille/00), per compensi ed esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 12 aprile 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite)

(Dott.ssa Giuseppina Maio)

“F.to digitalmente”

“F.to digitalmente”

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(Dott.ssa Giuseppina Maio)

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 15/05/2024

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 15/05/2024

Il Dirigente

“F.to digitalmente”